



*Città di Troia*

---

# **Regolamento Comunale dell'Asilo Nido**

**Approvato con deliberazione di C.C. n. 8 del 08/04/2014**

**Modificato con deliberazione di C.C. n. 30 del 26/11/2015**



## **Articolo 1**

### **Finalità del servizio**

Mediante l'attivazione del servizio di Asilo Nido il Comune di Troia

- 1) intende tutelare e favorire la valorizzazione della famiglia ed in essa della funzione della maternità e della paternità;
- 2) sostenere le responsabilità familiari e genitoriali;
- 3) promuovere e favorire le risposte alle esigenze espresse dalla famiglia mediante interventi e servizi adeguati di tipo educativo.
- 4) Favorire la crescita armonica dei bambini e bambine fruitori dei Nidi comunali;

In quest'ambito, ai sensi della Legge 328/00 e Legge Regionale n.19/2006 e del relativo Regolamento di attuazione n. 4/2007, il Comune di Troia, promuove l'Asilo Nido quale servizio socio – educativo indirizzato alla crescita e alla socializzazione del minore.

Il Nido concorre attraverso percorsi cognitivo - affettivi allo sviluppo delle potenzialità del bambino/a in rapporto alle sue esigenze evolutive e di crescita, si pone quale valido luogo d'incontro e di collaborazione tra bambini, genitori ed educatori. In questo senso il servizio Nido si configura quale:

- Servizio educativo - sociale pubblico aperto ai minori in età compresa tra i tre mesi ed i tre anni;
- luogo di vita quotidiana di esperienze e relazioni significative che concorre con la famiglia alla crescita e formazione dei bambini e bambine nel quadro di una politica della prima infanzia finalizzata a garantire il diritto all'educazione, nel rispetto dell'identità individuale, culturale e religiosa della persona.
- favorire l'accesso e la permanenza della donna e dell'uomo al lavoro, per garantire tale diritto costituzionale e un'effettiva pari opportunità di inserimento sociale.

## **Articolo 2**

### **Utenza del servizio**

L'asilo nido è aperto ai bambini da 3 mesi a 3 anni di età residenti nel Comune di Troia.

È facoltà dell'Amministrazione comunale, soddisfatte le richieste di bambini residenti, inserire bambini provenienti da altri Comuni.

La struttura può accogliere un numero di bambini pari a 40 unità (n. 20 piccoli, n. 20 tra medi e grandi).

La ricettività massima del nido – così come previsto dal Regolamento regionale n. 4/2007 – potrà però essere incrementata nella misura massima del 30% in più rispetto alla ricettività per utenti di fascia di età 3-12 mesi; del 25% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età **12- 24** mesi; 20% in più rispetto alla ricettività per utenti in fascia di età 24-36 mesi (e dunque contare un numero complessivo max di n. 50 bambini) in considerazione dello scarto giornaliero tra bambini iscritti e reali frequentanti, e in presenza della disponibilità di tutta la superficie richiesta per gli spazi interni.

Del numero massimo di iscritti per l'Asilo Nido comunale sono a disposizione del Comune per l'inserimento di minori residenti in n. \_\_\_\_\_ segnalati dall'Ufficio Servizi Sociali dello stesso **per particolari situazioni familiari o diversamente abili fino al raggiungimento massimo del 50% della disponibilità**. Il regime ordinario di inserimento per le n. \_\_\_\_\_ unità deve essere senza discriminazione e attuato nel pieno rispetto dei diritti dell'infanzia e con reciproco vantaggio di risultato educativo e di socializzazione.

Nella redazione della graduatoria di ammissione alla frequenza all'Asilo Nido si farà riferimento ai parametri previsti dal presente Regolamento al successivo art. 5.

Nel caso in cui le richieste di ammissione all'Asilo Nido eccedano il numero dei posti disponibili, si provvederà all'assegnazione dei posti residui disponibili, dando la precedenza ai bambini che abbiano obiettivamente maggior bisogno del servizio, seguendo i criteri di valutazione di cui al già citato art. 5.

### **Articolo 3**

#### **Domanda di ammissione**

Le domande di ammissione all'asilo nido devono essere inoltrate all'ufficio Pubblica Istruzione del Comune.

Ai fini dell'ammissione dei bambini, le domande dovranno essere corredate da certificati come successivamente elencati, autocertificazioni sulla situazione familiare e lavorativa, nonché certificazione ISEE.

Sarà cura del Comune avviare modalità di controllo e di verifica delle stesse anche a campione.

Il Referente comunale dell'Asilo Nido farà sapere agli interessati l'elenco delle disposizioni relative a:

- certificati sanitari necessari per l'ammissione del bambino;
- certificati sanitari necessari per il familiare (o suo delegato) che seguirà il periodo dell'inserimento;
- l'inserimento;
- regimi dietetici;
- igiene;
- orari;
- vestiario.

I bambini che cambiano residenza nel corso dell'anno educativo possono frequentare l'asilo nido sino alla fine dello stesso.

### **Articolo 4**

#### **Criteri di ammissione**

Hanno diritto all'iscrizione all'Asilo Nido i bambini che al momento dell'iscrizione non abbiano compiuto il terzo anno d'età. Non possono essere iscritti bambini non ancora nati all'atto dell'iscrizione.

Le iscrizioni per i posti disponibili sono aperte per il primo anno dall'aggiudicazione del servizio mentre, a regime, le iscrizioni saranno aperte nel mese di Aprile.

Sarà compito del soggetto gestore del servizio segnalare al Comitato di Gestione l'opportunità di riaprire le iscrizioni nel corso dell'anno scolastico in base a eventuali ritiri dei minori iscritti e/o a possibili nuove richieste di iscrizione. Il Comitato di Gestione verificata la sopravvenuta disponibilità e l'esaurimento della graduatoria richiede l'attivazione delle procedure per la predisposizione di un nuovo bando.

Le graduatorie e le conseguenti ammissioni debbono essere definite entro 10 giorni dalla data fissata dalla ditta aggiudicataria del servizio per il primo anno ed entro il mese di Giugno a regime, e le stesse verranno redatte in base ai criteri di valutazione di cui all'art. 5.

Il genitore dovrà dare conferma dell'accettazione del posto entro 5 (cinque) gg. dalla data di ricezione della comunicazione.

I bambini già frequentanti mantengono il diritto al posto per l'anno scolastico successivo, a condizione che venga ripresentata domanda di iscrizione con le modalità e tempi stabiliti e che i pagamenti delle quote dell'anno precedente siano regolari; per i casi sociali è necessario ripresentare la relazione dei servizi socioassistenziali aggiornata.

I bambini già frequentanti, le cui famiglie trasferiscono durante l'anno la propria residenza in altri Comuni, mantengono il diritto al posto fino al completamento del ciclo scolastico, ma alle condizioni tariffarie stabilite per i non residenti.

### **Art. 5**

#### **Formazione della graduatoria**

L'Ufficio comunale competente, una volta raccolte le iscrizioni, compila una graduatoria di ammissione tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione che verrà resa pubblica sul sito web istituzionale:

## **CONDIZIONE LAVORATIVA DEI GENITORI:**

Per ogni genitore occupato:

a	lavoro dipendente o autonomo a tempo indeterminato o professioni in cui l'articolazione dell'orario di lavoro copra l'intera giornata	punti 8
b	lavoro dipendente o autonomo part - time fino a 25 ore settimanali (incarichi annuali nelle scuole, incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, libera professione, ecc)	punti 6
c	occupazione a tempo determinato con assunzione da almeno cinque mesi nel corso dell'anno precedente e contratto biennale	punti 6
d	studente universitario in regola con gli esami e/o con obbligo di frequenza; attività di tirocinio o praticantato obbligatorio ai fini dell'ammissione all'esame di abilitazione alla professione per i quali è documentabile l'obbligo di frequenza	punti 7
e	lavori stagionali, occasionali, supplenze (per periodi saltuari o brevi che non coprono l'intero anno precedente con contratto o incarico di durata inferiore a 6 mesi, lavoratori beneficiari di cassa integrazione	punti 2
f	in attesa di occupazione (con iscrizione alle liste di collocamento da almeno 6 mesi dalla presentazione della domanda), licenziamento in data non anteriore a 6 mesi	punti 1
g	per ogni genitore che lavora fuori comune di residenza	punti 1

Va specificato inoltre che:

- per lo studente è necessaria copia di iscrizione al relativo corso e/o scuola o dichiarazione sostitutiva d'atto notorio;
- figli che vivono a qualsiasi titolo con un solo genitore bonus di punti 5;
- per ogni figlio minore nel nucleo familiare bonus di punti 1;
- per ogni semestre in lista di attesa nella precedente graduatoria punti 1;
- presenza nel nucleo familiare, convivente, di un portatore di handicap in condizione di gravità punti 5.

### **Articolo 6**

#### **Inserimento ed ammissione**

Nel rispetto della graduatoria, si procede all'ammissione in qualsiasi periodo dell'anno in presenza di disponibilità di posti o secondo quanto stabilito all'art. 3 2 del presente regolamento.

L'inserimento del bambino ammesso alla frequenza dell'asilo nido avverrà gradualmente con la presenza di un familiare o suo delegato. Tale periodo di adattamento, preceduto da un colloquio tra la coordinatrice, l'educatrice di riferimento ed i genitori, avrà una durata i cui tempi e modalità saranno stabiliti caso per caso. I bambini residenti già iscritti hanno priorità per l'anno successivo, ma devono comunque presentare la domanda di iscrizione.

### **Articolo 7**

#### **Rinuncia al servizio**

E' ammessa la rinuncia del servizio per l'anno in corso da parte delle famiglie, senza l'obbligo del versamento della retta, previa comunicazione scritta all'Ente gestore almeno trenta giorni prima dell'assenza. In ogni caso la rinuncia comporta la reinscrizione del bambino per il successivo anno educativo.

## **Articolo 8 Dimissioni**

Le dimissioni del bambino avvengono nei seguenti casi e con le seguenti modalità esclusa l'eccezione prevista all'art. 2:

- 1) dimissioni d'ufficio:
  - a) compimento del 3° anno di età entro il 31 gennaio+ per conseguente passaggio alla scuola materna (dimissioni dal giorno successivo);
  - b) assenza ingiustificata per 30 giorni consecutivi;
  - c) inadempienza ingiustificata del versamento della retta di frequenza **per due mesi consecutivi**, fermo restando l'obbligo del pagamento delle rette arretrate;
- 2) rinuncia della famiglia:
  - a) previa comunicazione scritta all'Ente gestore con 30 gg. di calendario di preavviso; (il mancato preavviso comporta l'addebito dell'importo di una retta mensile).

## **Art. 9 organizzazione delle sezioni**

L'Asilo Nido si articola in tre sezioni in relazione all'età e allo sviluppo psico-motorio del bambino:

1. Sezione piccoli (da 3 a 12 mesi);
2. Sezione medi (da 12 a 24 mesi)
3. Sezione grandi (da 24 a 36 mesi).

## **Art. 10 orario di apertura**

L'apertura dell'Asilo Nido, per il primo anno, è prevista dal ..... al 31 luglio 2014, fatto salvo quanto detto al successivo art. 17.

È previsto un orario di apertura standard, dal lunedì al venerdì, dalle ore 7.30 alle ore 14.45, per un totale di n. 36 ore settimanali.

In aggiunta e all'interno di tale orario possono essere previste forme di iscrizione diversificate, quali:

- il "tempo prolungato" che prevede l'uscita dalle ore 15,45 alle ore 17,30;
- la "frequenza corta" antimeridiana o pomeridiana senza il pasto, non inferiore alle 4 ore.

La scelta di una forma di iscrizione piuttosto che un'altra sarà effettuata dalle famiglie sulla base delle proprie esigenze.

Quale che sia la forma di iscrizione, il gruppo degli operatori adeguerà il progetto educativo alle esigenze poste dalla flessibilità per garantirne comunque il valore educativo.

L'Asilo Nido potrà restare aperto aggiuntivamente nella giornata di sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00, previa prenotazione, da parte di almeno un terzo dei genitori, della frequenza della giornata entro i primi cinque giorni del mese. Preso atto dell'ormai riduzione dell'uso di questa giornata per attività lavorative, è data facoltà al soggetto affidatario di adeguare il numero del personale al numero dei bambini frequentanti, nel rispetto dei parametri di cui alla normativa regionale vigente.

È altresì facoltà del soggetto affidatario flessibilizzare l'orario giornaliero in risposta alle richieste dei genitori, introducendo formule di servizio il cui costo deve essere per intero remunerato al soggetto affidatario dai genitori stessi.

Dei suddetti servizi deve essere data comunicazione al Comune.

Il diritto ad usufruire del servizio decade quando:

- a) il bambino si assenta in maniera ingiustificata per oltre 7 (sette) gg. consecutivi;
- b) se nell'arco di due mesi il bambino somma un numero complessivo di assenze ingiustificate superiori ai 18 (diciotto) giorni.

Il soggetto affidatario avrà cura di comunicare per iscritto ai genitori del minori, e per conoscenza al Comune, l'avvenuta decadenza del diritto.

## **Articolo 11**

### **Personale**

Nel rispetto dei parametri descritti dal Regolamento regionale n. 4/2007, il rapporto numerico tra personale e bambini dovrà essere il seguente:

- 1 educatore ogni 5 piccoli;
- 1 educatore ogni 8 medi;
- 1 educatore ogni 10 grandi;
- 1 educatore ogni 1 bambino diversamente abile;

Personale addetto ai servizi generali.

Pur nella diversità delle mansioni svolte, alla funzione educativa partecipa tutto il personale operante nell'Asilo Nido.

Nell'ambito dell'équipe degli educatori deve essere individuato un educatore referente cui saranno assegnate le funzioni di Coordinatore Interno per il controllo di funzionamento globale del servizio e delle attività di tutto il personale e che relazioni periodicamente con il Responsabile del Servizio Comunale di riferimento.

Il personale educativo deve svolgere le attività previste dal progetto educativo predisposto dal gestore ed approvato dal Comune.

Possono essere ammessi nella struttura dell'asilo nido degli allievi tirocinanti di scuola specifica su richiesta dell'Amministrazione Comunale o del Gestore, previa intesa con il Comune, a condizione che ciò non comporti alcun disagio per l'attività programmata e per gli utenti.

## **Articolo 12**

### **Retta di frequenza**

L'uso del servizio comporta il pagamento di una retta di frequenza il cui importo è stabilito dalla Giunta comunale in sede di determinazione dei costi relativi ai servizi pubblici a domanda.

L'Amministrazione comunale si riserva altresì la facoltà di richiedere una retta di frequenza maggiorata per i non residenti a copertura parziale delle spese di gestione a carico del Comune.

Se l'utente versa in particolari situazioni di disagio economico, gli importi delle rette di frequenza possono essere ridotti con atto motivato del Responsabile dei Servizi Sociali previa relazione dell'assistente sociale, che potrà disporre la modifica dei termini e delle modalità di pagamento. Il finanziamento delle riduzioni di cui sopra, sarà assicurato utilizzando per il pagamento delle rette, parte dei contributi regionali per lo sviluppo ed il potenziamento dei servizi socio-assistenziali. In mancanza dell'erogazione dei contributi da parte della Regione, si provvederà al finanziamento con mezzi ordinari di bilancio.

La riduzione delle rette in funzione del reddito è effettuato annualmente, sulla base dell'attestazione ISEE riportante i redditi percepiti dal nucleo familiare nell'anno precedente.

Il pagamento della retta di frequenza decorre dal primo giorno di inserimento.

Le famiglie sono tenute a corrispondere la retta al Comune entro il quinto giorno di ogni mese. Se la retta non viene corrisposta entro i termini, sarà inviato avviso di sollecito per il pagamento. Il diritto di frequenza decade quando la retta non viene corrisposta per due mesi consecutivi. Spetterà al Comune comunicare formalmente alla famiglia del minore, e per conoscenza al soggetto gestore, l'avvenuta cessazione del diritto.

Il bambino che supera i 5 (cinque) gg. di assenza dovrà presentare certificato medico attestante lo stato di salute.

Per tutto ciò che non è disciplinato dal seguente regolamento, si rimanda alla Normativa regionale vigente e al Regolamento regionale n. 4/2007.

### **Art. 13**

#### **La disciplina della frequenza**

I genitori sono tenuti a rispettare l'orario giornaliero di accesso e di uscita al fine di permettere l'inserimento del bambino in modo coerente.

Mensilmente, entro il quinto giorno di ogni mese, i genitori possono richiedere eventuali variazioni di frequenza di fascia oraria, pur sempre nel rispetto dell'orario di entrata e di uscita previsto dal presente Regolamento di gestione.

Il bambino che compie 3 anni nell'ultimo quadrimestre dell'anno scolastico può rimanere all'asilo nido in attesa dell'ammissione alla scuola dell'infanzia fino al termine dell'anno scolastico.

### **Articolo 14**

#### **Rapporti con le famiglie**

Considerate le finalità del servizio indicate all'art. 1, particolare rilievo assume il rapporto con le famiglie.

Il personale educativo dell'asilo nido tiene rapporti con i genitori dei bambini utenti del servizio, con la competenza e l'impegno attribuito alla propria professionalità, sulla base della programmazione del servizio.

Il personale educativo promuove periodicamente riunioni plenarie o individuali o per gruppi omogenei con le famiglie.

### **Articolo 15**

#### **Controllo sanitario**

Il controllo sanitario all'interno dell'asilo nido è assicurato dal personale dipendente dell'A.S.L. (pediatra ed assistente sanitario) secondo le normative vigenti.

### **Articolo 16**

#### **Comitato di Gestione**

All'interno dell'asilo nido è costituito il Comitato di gestione composto da:

- Il Sindaco o, in delega, l'Assessore alla pubblica Istruzione o ai Servizi Sociali;
- N. 2 membri in rappresentanza dei genitori dei bambini
- N. 1 membro in rappresentanza delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori
- N. 1 rappresentante del personale eletto tra il personale dell'asilo nido.

Il Comitato di gestione dura in carica due anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I componenti che non partecipano alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo vengono considerati decaduti. Il Comitato di gestione elegge al suo interno il proprio Presidente da scegliere tra i genitori. Il Comitato di gestione viene convocato almeno due volte all'anno dal presidente o su richiesta motivata di almeno 1/3 dei componenti, di almeno la metà più uno del personale del Nido, ovvero su iniziativa del Sindaco o suo delegato. Il Comitato di gestione può deliberare con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Le riunioni del Comitato di gestione sono pubbliche per i genitori i cui bambini frequentano l'asilo nido, tranne quando il Comitato stesso decide diversamente.

## **Articolo 17**

### **Compiti del Comitato di Gestione**

Il Comitato di gestione compie gli atti necessari al funzionamento dell'asilo nido nell'ambito degli indirizzi generali elaborati dal Consiglio Comunale.

In particolare:

- discute le linee generali della programmazione educativa elaborata dall'Ente;
- formula proposte all'Amministrazione comunale sui problemi di organizzazione e di intervento psico-pedagogico in funzione della programmazione generale;
- promuove incontri con le famiglie, con gli operatori socio-sanitari e favorisce ogni iniziativa utile al miglioramento del servizio;
- convoca l'assemblea dei genitori almeno una volta all'anno;
- esprime parere sull'adeguamento delle rette.
- richiede l'attivazione delle procedure per la predisposizione di un nuovo bando all'ufficio comunale competente in caso di sopravvenute disponibilità nell'asilo nido.

## **Articolo 18**

### **Modalità di gestione**

La gestione può essere diretta o in concessione a terzi. L'Ente gestore è tenuto al pieno rispetto di quanto indicato nel presente regolamento e nella normativa vigente in materia.

\* \* \*

